



**FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO.
PERIODO: 36 MESI**

C.I.G.: 6807627783

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona
C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo – FM – Tel. 0734.625111 – Fax 0734.6252019
e-mail: direzione.av4@sanita.marche.it - Pec: areavasta4.asur@emarche.it - www.asurzona11.marche.it

INDICE

PREMESSA

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. PARCO AUTOMEZZI
3. LISTINO PREZZI UFFICIALE E VARIAZIONE
4. MODIFICA DEL MODELLO DI PNEUMATICO
5. SOSTITUZIONE DELLA MARCA DI PNEUMATICO
6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
7. RISERVA
8. GARANZIA
9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
10. CLAUSOLE PENALI
11. RECESSO DAL CONTRATTO
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13. ESTENSIONE CONTRATTUALE
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
15. CESSIONE DEL CREDITO
16. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008
17. ONERI E SPESE

PREMESSA

Responsabile unico del procedimento: Ing. Alberto Franca, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo;

Incaricato dell'autoparco: Sig. Pasquale Mandolesi.

Ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare:

Committente: l'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo;

Appaltatore: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici;

Codice: D.Lgs. n 50/2016;

Regolamento: D.P.R. n. 207/2016;

CSA: Capitolato speciale d'appalto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e/o l'esecuzione, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di quanto segue:

- 1) **Fornitura di pneumatici nuovi "estivi", compreso montaggio ed equilibratura;**
- 2) **Fornitura di pneumatici nuovi "invernali", compreso montaggio ed equilibratura;**
- 3) **Fornitura di pneumatici nuovi "quattro stagioni", compreso montaggio ed equilibratura;**
- 4) **Fornitura di catene da neve;**
- 5) **Servizio di smontaggio e montaggio di pneumatici "estivi" e "invernali" (per il periodo indicato nelle ordinanze emesse annualmente dagli Enti preposti) da effettuarsi presso le sedi periferiche di Questa Area Vasta alle quali sono stati assegnati i veicoli, come da elenco allegato;**
- 6) **Controllo e taratura convergenza anteriore e posteriore;**
- 7) **Riparazione forature di qualsiasi tipo;**
- 8) **Fornitura e posa in opera di camera d'aria;**
- 9) **Inversione di pneumatici , compresa equilibratura;**
- 10) **Deposito di pneumatici "estivi" e "invernali";**
- 11) **Smaltimento di tutti gli pneumatici posti "fuori uso" non utilizzabili.**

Relativamente alla fornitura, tutti gli pneumatici devono avere le caratteristiche di omologazione previste dalla normativa vigente (per il mercato europeo devono essere presenti le informazioni richieste dal Regolamento ECE-ONU n. 30; in alternativa, tra i Paesi UE, devono essere rispettate le prescrizioni della Direttiva 92/93, sostanzialmente simile, quanto a contenuto normativo, al Regolamento ECE-ONU n. 30, ma con in più un test di rumorosità dello pneumatico).

Gli operatori economici dovranno presentare offerta, per ciascuna tipologia di pneumatici nuovi ("estivi", "invernali" e "quattro stagioni"), per una delle seguenti marche:

- **BARUM – MITAS;**
- **FIRESTONE;**
- **HANKOOK;**
- **KLEBER;**
- **UNIROYAL;**
- **VREDSTEIN.**

Si precisa che i servizi di deposito pneumatici "estivi" e "invernali" e di smaltimento di tutti gli pneumatici posti "fuori uso" non utilizzabili (compreso il relativo contributo ambientale), sono prestati senza alcun costo aggiuntivo.

2. PARCO AUTOMEZZI

Il parco automezzi dell'Area Vasta n. 4 di Fermo è costituito da n. 130 autoveicoli, come da elenco allegato all'avviso pubblico.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto dell'appalto, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a effettuare il servizio per qualsiasi altro veicolo dal committente che sia in futuro acquistato nel periodo di validità dell'appalto.

3. LISTINO PREZZI UFFICIALE E VARIAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione della gara, l'appaltatore dovrà fornire gratuitamente i listini ufficiali del fabbricante vigenti al momento della presentazione dell'offerta, su supporto cartaceo e/o informatico, della/e marca/che costruttrice/i di pneumatici offerta/e in sede di gara.

Qualora sia emesso dal costruttore un nuovo listino prezzi ufficiale, l'appaltatore dovrà:

- consegnare la circolare rilasciata dalla stessa casa costruttrice ai distributori/concessionari di zona riportante la data ufficiale di applicazione del nuovo listino, o documentazione equivalente;
- fornire gratuitamente l'eventuale nuovo listino, su supporto cartaceo e/o su supporto informatico.

L'aggiornamento dei prezzi sarà applicato non prima della data ufficiale di inizio validità, e comunque non prima della presentazione della circolare e del listino cartaceo o informatico in formato leggibile e utilizzabile con i software aziendali.

In ogni caso i prezzi risultanti dagli ordini già emessi e trasmessi all'appaltatore devono essere considerati bloccati fino alla consegna.

4. MODIFICA DEL MODELLO DI PNEUMATICO

Solo ed esclusivamente nel caso in cui il fabbricante dovesse cessare la produzione di un modello di pneumatico tra quelli oggetto della fornitura, l'appaltatore potrà fornire uno pneumatico della stessa marca e della stessa tipologia ma di modello differente, previa presentazione della dichiarazione scritta del fabbricante che attesti la cessata produzione del prodotto sostituito.

Il prodotto sostituito costituirà il nuovo modello di pneumatico per gli ordini successivi.

5. SOSTITUZIONE DELLA MARCA DI PNEUMATICO

Qualora l'appaltatore sostituisca pneumatici nuovi di marca diversa da quella offerta in fase di gara, fatto salvo diverso accordo con l'incaricato dell'autoparco, è tenuta all'immediata sostituzione degli pneumatici non conformi, in caso contrario il committente si riserva la facoltà di applicare una penale con le modalità indicate al punto 10.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le attività necessarie alla corretta gestione del servizio e in particolare al controllo, alla manutenzione, riparazione e sostituzione degli pneumatici oggetto dell'appalto.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente a seguito di richiesta dell'incaricato dell'autoparco.

In particolare, qualora le richieste di sostituzione di pneumatici usati con pneumatici nuovi (numeri 1, 2, 3 di cui al punto 1 del presente CSA) o le richieste di controllo e taratura convergenza anteriore e posteriore (numero 6 di cui al punto 1 del presente CSA) provengano dai conducenti degli autoveicoli, l'appaltatore, prima di procedere agli interventi, dovrà contattare a mezzo e-mail l'incaricato dell'autoparco, il quale valuterà se procedere o meno agli interventi. L'indirizzo e-mail dedicato alle richieste di interventi sarà comunicato all'appaltatore con la comunicazione di cui al punto 15 dell'Avviso pubblico.

Le prestazioni non espressamente autorizzate non saranno riconosciute ai fini del pagamento.

Le attività saranno svolte presso l'officina dell'appaltatore e, ove necessario nei luoghi del territorio dell'Area Vasta n. 4 che verranno indicati nella richiesta di intervento dall'incaricato dell'autoparco.

Il servizio di smontaggio e montaggio di pneumatici "estivi" e "invernali", per il periodo indicato nelle ordinanze emesse annualmente dagli Enti preposti, dovrà effettuarsi presso le sedi periferiche di Questa Area Vasta alle quali sono stati assegnati i veicoli, come da elenco allegato. Il montaggio dovrà essere eseguito obbligatoriamente entro la data definita nelle ordinanze annualmente emesse dagli Enti preposti.

L'appalto prevede anche lo stoccaggio (senza alcun costo aggiuntivo) presso pertinenze proprie dell'appaltatore, sia degli pneumatici "estivi" durante il periodo invernale, sia di quelli "invernali" durante il periodo estivo.

Tutte le attività inerenti il servizio devono essere effettuate dall'appaltatore "a perfetta regola d'arte" e sotto la sua totale responsabilità anche per quanto inerente la sicurezza della circolazione stradale.

Particolare attenzione deve essere posta alla pressione di gonfiaggio degli pneumatici e alla coppia di serraggio dei dispositivi di tenuta del cerchio sui mozzi dei veicoli, che deve essere conforme alle indicazioni dei costruttori dei veicoli stessi.

Nel caso di necessità di sostituzione di cerchi da porre "fuori uso", essi saranno consegnati dal committente all'appaltatore previa consegna di quelli da sostituire e loro verifica congiunta, finalizzata alla sussistenza reale di detta necessità.

Al termine di ciascuna delle operazioni manutentive previste dal rapporto contrattuale, gli operatori del committente potranno effettuare una prova su strada, congiuntamente al responsabile designato allo scopo dall'appaltatore, per un'eventuale verifica del lavoro effettuato.

Gli pneumatici nuovi dovranno essere sempre di prima scelta e riportare impressa l'omologazione europea con riferimento alle norme in vigore.

Il committente si intende espressamente sollevato da ogni responsabilità, che resta a carico dell'appaltatore, per anomalie e/o malfunzionamenti degli pneumatici e di ogni eventuale danno a essi, quali, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, scollaggi, deformazione e ovalizzazione della carcassa pneumatici, nonché danni ai mezzi su cui sono montati, riconducibili alle attività svolte nel corso della fornitura del servizio.

Per ogni prestazione eseguita, a discrezione del committente, il veicolo, prima di essere immesso in servizio o anche successivamente, potrà essere da esso sottoposto a tutti i controlli ritenuti necessari. Detti controlli potranno essere effettuati in ogni momento, anche durante l'esecuzione delle prestazioni, da parte del personale responsabile del committente.

7. RISERVA

Il committente si riserva la facoltà, per la propria esigenza organizzativa o per valutazioni di economicità legate a particolari circostanze, di far eseguire occasionalmente il servizio anche presso ditta non assegnataria del servizio.

Il committente, se riterrà alto (eccessivo) e non congruo il preventivo di spesa afferente la riparazione di un veicolo, potrà interpellare a suo insindacabile giudizio altre ditte a cui affidare i lavori, se ritenuto conveniente per il medesimo, senza in questo caso corrispondere alcun compenso per il rilascio del preventivo de quo da parte dell'appaltatore.

8. GARANZIA

La fornitura degli pneumatici e la manutenzione, come richiesti e forniti, devono essere coperti da garanzia di legge.

9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore:

- deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
- è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al committente e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul committente in conseguenza dell'inosservanza, da parte dello stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In particolare, l'appaltatore sarà responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;

- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico/riconsegna degli automezzi.

10. CLAUSOLE PENALI

Nel caso di montaggio di pneumatici di marca diversa da quella indicata in sede di offerta e/o non concordata con l'incaricato dell'autoparco verrà applicata una penale di € **150,00** (euro centocinquanta/00) per ogni pneumatico, oltre all'obbligo di ripristinare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga, in un anno, il 10% dell'importo complessivo del relativo affidamento o in corso d'opera si possa presumere che tale limite verrà raggiunto con certezza, il committente ha la facoltà di risolvere il contratto.

11. RECESSO DAL CONTRATTO

Il committente, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c. potrà recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il committente prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.

Dopo due contestazioni scritte in ordine alla qualità del servizio (tempi di esecuzione, risultato degli interventi, ecc.), il committente si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza necessità di formalità alcuna e senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte dell'appaltatore.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora all'appaltatore siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere insoddisfacente il servizio o l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, il committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r all'appaltatore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni dovute. Il committente formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il committente disporrà la risoluzione del contratto (art. 108, comma 3, del Codice), salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Il committente intimerà per iscritto all'appaltatore di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto (art. 108, comma 4, del Codice);
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione, rallentamento o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- qualora l'appaltatore violi le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- qualora non vengano rispettati gli accordi sindacali in vigore e in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- morte del legale rappresentante della ditta, di uno dei soci della ditta costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nei casi su elencati, qualora il committente dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- il committente potrà procedere a nuova aggiudicazione in favore della seconda ditta migliore offerente (dopo l'appaltatore dichiarato inadempiente), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta, sarà integralmente posto a carico dell'appaltatore inadempiente;
- il committente, potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti e il Codice, con particolare riferimento all'art. 108 (Risoluzione).

13. ESTENSIONE CONTRATTUALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere l'espletamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto.

Nel caso in cui al termine del contratto il committente non fosse riuscito a completare la procedura per il nuovo affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a continuare la prestazione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto contrario comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni danno (punto 5 del presente CSA).

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale nonché dovranno essere in regola con la vigente normativa contributiva.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice, deve depositare il contratto di subappalto presso il committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, l'appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 105, comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche (punto 19 dell'avviso pubblico).

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si rinvia al punto 9 (Subappalto) dell'avviso pubblico.

15. CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, al quale si rinvia.

16. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 81/2008

Tutto il personale addetto e preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, con particolare riguardo a quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il personale addetto, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto di contratto, dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale del committente, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici, nonché attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal committente.

Il personale dell'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza del piano di sicurezza predisposto dallo stesso e deve essere informato sulle misure da assumere per l'esecuzione del contratto e contemplate nel predetto piano di sicurezza.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'appaltatore si obbliga a provvedere, a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando e manlevando il committente da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni antinfortunistiche vigenti e l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate a evitare l'accadimento di infortuni, sollevando fin d'ora il committente da ogni responsabilità in merito (D.Lgs. n. 81/2008).

L'appaltatore sarà il solo e unico responsabile per infortunio o danno a persone o cose, sia dell'impresa stessa, sia del committente, che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio o comunque per conseguenza dello stesso.

17. ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.